SoReSa
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 19 novembre 2010

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli- Centro Direzionale Isola C/1;

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro:

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA..OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA..OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

-che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

-che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

-che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

-che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di

Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 17 giugno 2009 era stata indetta, attraverso una procedura aperta, la gara per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica per un importo totale a base di gara pari ad €8.885.000,00 oltre iva, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 24 febbraio 2010, nel prendere atto degli esiti dell'attività della Commissione di gara in ordine all'esclusione delle due ditte partecipanti in considerazione dell'irregolarità delle offerte presentate, si disponeva di non aggiudicare la suddetta procedura aperta.
- che con determinazione del Direttore Generale n. 17 del 8 marzo 2010 era stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.56 c.1, lett. a) del D.L.gs. n. 163/2006, per la fornitura de quo, invitando detta procedura gli stessi operatori economici in capo ai quali, nella precedente procedura aperta, era stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli dal 34 al 45 D.L.gs. n.163/2006 e che avevano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;
- che nel termine fissato per la presentazione delle offerte, risultava pervenuto il solo plico della società GE Medical Systems Italia;
- che con determinazione dirigenziale n. 28 dell' 8 aprile 2010 era stata nominata, ex art. 84 D.L.gs. n. 163/2006, la Commissione di gara, relativamente alla procedura negoziata;
- che, giusta verbale n.4 del 27 aprile 2010, allegato al presente provvedimento (Allegato sub 1), la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata, rilevava che la soluzione tecnica proposta dalla GE Medical System non presentasse tutte le caratteristiche minime richieste dall'allegato B1 al Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto non ritenendo la relativa offerta idonea alla successiva fase della valutazione tecnica, escludeva la predetta Società dalla procedura di gara;
- che con determinazione n. 40 del 12 maggio 2010 veniva revocata la determinazione n. 17/2010, con la quale era stata indetta la procedura negoziata per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica;
- che, previo ricorso proposto dalla società Ge Medical Systems Italia, partecipante alla predetta procedura negoziata, Il TAR Campania, I Sez. con ordinanza n. 1295/2010 del 23 giugno 2010 accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto sospendeva l'efficacia della determinazione n. 40/2010;
- che per effetto della sospensione dell'efficacia della predetta determinazione n. 40/2010, la Commissione di gara riprendeva la propria attività, e, giusta verbale n. 5 del 1 luglio 2010, riunitasi in seduta pubblica, sulla

base delle motivazioni di cui al predetto verbale n. 4, provvedeva a comunicare l'esclusione della Società Ge Medical Systems Italia spa dal prosieguo della gara;

- che, giusta verbale n. 6 del 16 luglio 2010, la Commissione di gara, riunitasi successivamente in seduta riservata, nel prendere atto della nota della Società Ge Medical Systems Italia spa (prot. 6733 del 2 luglio 2010) con la quale la stessa aveva fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'offerta tecnica presentata in gara, confermava l'esclusione della Società per le motivazioni specificate in detto verbale di gara;

3

- che con nota del Direttore Generale di So.re.sa. spa (prot. 7293 del 19.07.10) venivano comunicate alla Società Ge Medical Systems Italia spa le risultanze dell'attività svolta della Commissione di gara ed in particolare l'esclusione della stessa dalla gara;
- che con Determina del Direttore Generale n. 69 del 15.09 2010, si prendeva atto della esclusione della Società Ge Medical Systems Italia spa dalla procedura di gara e quindi, che per effetto di essa la procedura de quo andava deserta;

RILEVATO

- che la Ditta Ge Medical System ha proposto motivi aggiunti avverso e per l'annullamento del predetto provvedimento di esclusione;
- che con sentenza n. 00107/2010 il Tar Campania, sezione I, ha disposto l'annullamento della Determinazione del Direttore Generale n. 40 del 2010 con cui si revocava la precedente Determina n. 17/2010 di indizione della procedura negoziata di che trattasi, nonché l'annullamento del provvedimento del Direttore Generale prot. n. 2793 del 19.07.2010 di esclusione della Società Ge Medical Systems Italia spa dalla procedura di gara.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010,

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO del dispositivo della sentenza del Tar Campania, sezione I, citata in narrativa ed in particolare :

a) dell'annullamento della Determinazione del direttore Generale n. 40 del 2010 di revoca della Determina n. 17/2010 di indizione della procedura negoziata di che trattasi;
b) dell'annullamento del provvedimento del Direttore Generale prot. n. 2793 del 19.07.2010 di esclusione della Società Ge Medical Systems Italia spa dalla procedura di gara;

2) DI ANNULLARE la Determinazione n. 69 del 15.09 2010 con la quale si dichiarava deserta la procedura di gara di che trattasi;

3) DI DISPORRE la riconvocazione per il prosieguo delle operazioni di gara della medesima Commissione di gara, già nominata con determinazione n. 28/2010, ai sensi dell'art. 84 comma 12 del Dlgs 163/2006.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi